



## **Comune di Serrenti**

*Provincia del Sud Sardegna*

### **Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

**N. 143 del 29/12/2017**

Oggetto:

**ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO GENERALIZZATO E  
CONSEQUENTI MISURE ORGANIZZATIVE**

L'anno 2017 addì 29 del mese di Dicembre alle ore 10.40 nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE: TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco

GIUNTA: Presente

<b>TIDDIA Mauro</b>	<b>SI</b>
<b>PASCI Maria Antonella</b>	<b>NO</b>
<b>CARA Federica</b>	<b>SI</b>
<b>GRECU Mario</b>	<b>SI</b>
<b>ZUDDAS Antonello</b>	<b>NO</b>

**Totale Presenti: 3**

**Assenti: 2**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MELIS Anna Maria

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visti:

il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013*”;

Premesso che:

l’istituto dell’accesso civico è stato introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;

nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all’obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in “*amministrazione trasparente*” i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse “*il diritto di chiunque di richiedere i medesimi*”, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;

questo tipo di *accesso civico*, che l’ANAC ha definito “*semplice*”, dopo l’approvazione del decreto legislativo 97/2016, è normato dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;

il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina un forma diversa di accesso civico che l’ANAC ha definito “*generalizzato*”;

il comma 2 stabilisce che “*chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*” seppur “*nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*”; lo scopo dell’accesso generalizzato è quello “*di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*”;

l’accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso “*documentale*” di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990;

la finalità dell’accesso documentale è differente da quella dell’accesso generalizzato, infatti è quella di porre “*i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari*”. Dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso*”; inoltre, la legge 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto d’accesso documentale per sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato;

l’accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio “*allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*”;

Vista la deliberazione del C.C. n° 15 del 30.03.2017 con la quale è stato approvato il “*regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato*” che tra l’altro all’articolo 5 comma 6 prevede che tutte le richieste di accesso dovranno essere registrate in una banca dati;

Considerato che:

l’ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato e che a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “*cd. registro degli accessi*”, che le amministrazioni “*è auspicabile pubblicino sui propri siti*”;

il registro dovrebbe contenere l’elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione

della data della decisione; il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in “*amministrazione trasparente*”, “*altri contenuti – accesso civico*”; con la presente si intende dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016:

1- istituendo il “*registro delle domande di accesso generalizzato*”;

2- assegnando la gestione del registro all'ufficio Segreteria ,

pertanto, quale misura organizzativa generale, tutti uffici dell'ente sono tenuti a collaborare con l'ufficio di cui sopra, per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso:

- copia delle domande di accesso generalizzato ricevute;

- i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;

il registro è tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.);

il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);

Dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

### ***DELIBERA***

1. DI approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2. DI istituire il “*registro delle domande di accesso generalizzato*”, assegnandone la gestione all'ufficio di Segreteria.

Inoltre, la giunta valutata l'urgenza di applicare tempestivamente gli indirizzi dell'ANAC, con ulteriore votazione all'unanimità

### ***DELIBERA***

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE  
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MELIS Anna Maria

---

#### TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo consiliari in data 03/01/2018 Prot. n. 81

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MELIS Anna Maria

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno 03/01/2018 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 3, della L.R. n° 2/2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MELIS Anna Maria

---

#### ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva a norma dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MELIS Anna Maria

---

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000

SERRENTI, li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato